

Publicato il 03/08/2020



N. [REDACTED] 2020 REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] 2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3833 del 2020, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00201/2020, resa tra le parti, concernente Annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, del provvedimento di mancata iscrizione, in favore di parte ricorrente ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, in relazione ai posti resi disponibili giusto decreto-bando dell'Università degli Studi di Genova, concernente le procedure di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in

medicina e chirurgia a.a. 2019/2020, presso il predetto Ateneo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Cristiano Pellegrini Quarantotti e il Procuratore dello Stato Federico Russo in collegamento da remoto ai sensi dell'art.4 del D.L.30 aprile 2020, n. 28.;

- ritenuto che la domanda cautelare sia assistita dai necessari presupposti;
- rilevato che, nelle more del necessario approfondimento di merito, le esigenze cautelari derivanti dall'ammissione con riserva appaiono prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in quanto, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte appellante non potrebbe procedere alla frequenza delle lezioni (che attualmente si svolgono attraverso delle piattaforme on-line), perdendo, quindi, la possibilità di sostenere gli esami nella relativa sessione;
- considerato che, nelle more del predetto approfondimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3833/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Manda alla segreteria per la fissazione da parte della Presidente del merito ad un'udienza nel primo semestre dell'anno 2021.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO